



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI*

OGGETTO: Procedure di conciliazione delle vertenze sindacali presso le sedi territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Precisazioni della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota allegata, pervenuta dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pellos



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0007245/VF del 10/05/2016

**Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e
della Difesa Civile
Ufficio III – Relazioni Sindacali
segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it**

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC

**Sett. VF
Pos. 907/16**

OGGETTO: Quesito relativo ai criteri di individuazione della sede ove svolgere il tentativo di conciliazione, in caso insorgenza di un conflitto collettivo di carattere locale. Precisazioni.

Comunico che la Commissione, nella seduta del 9 maggio 2016, su proposta del Commissario delegato per il settore, Cons. Salvatore Vecchione, in riscontro alla richiesta di parere di cui all'oggetto, ha deliberato di rappresentare quanto segue.

La questione, come noto, non trova una diretta e precisa disciplina nell'ambito della legge 146 del 1990, e successive modifiche, né, peraltro, nell'ambito dell'Accordo Collettivo di settore del 1994.

Con parere reso in data 6 maggio 2015, questa Commissione evidenziava che, in difetto di precise regole normative, *“può comunque ritenersi che la sede naturale di risoluzione del conflitto coincida con il luogo nel quale lo stesso è insorto e che, pertanto, sia ragionevole l'affidamento riposto dall'Organizzazione sindacale ad essere convocata presso tali luoghi, salvo i casi in cui sussistano per l'Amministrazione motivi ostativi”*.

L'indicazione fornita dalla Commissione si fondava su un principio di ragionevolezza, non potendo, questa Autorità, in assenza di regole primarie, e in presenza di un Accordo collettivo lacunoso sul punto, dettare norme vincolanti in materia.

L'esistenza di una prassi consolidata (riferita soltanto successivamente dall'Amministrazione in indirizzo, con la nota cui si riscontra), secondo la quale, in caso di vertenze di carattere locale, le procedure di conciliazione sarebbero state sempre celebrate presso la sede del Direttore Regionale delegato a presiedere la Commissione paritetica di conciliazione (ovvero presso la sede della Direzione, sita nel capoluogo della Regione),

ferme restando le considerazioni già esposte, appare una regola di condotta parimenti ragionevole e coerente con l'opportunità di scelta di sedi istituzionali.

IL PRESIDENTE

Cons. Salvatore Vecchione

